

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di legge “Disposizioni per la riduzione dell’utilizzo di contenitori in polistirene nel settore ittico e per la promozione di sistemi sostenibili e circolari nella filiera”

SEZIONI	CONTENUTI
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione</i>	a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate La proposta normativa si colloca in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione, a livello europeo e nazionale, alla riduzione dei rifiuti plastici come il polisterene e alla promozione di modelli di economia circolare. In particolare, il settore ittico utilizza in maniera diffusa contenitori in polistirene espanso (EPS), apprezzati per leggerezza, isolamento termico e costo contenuto, ma altamente problematici sotto il profilo ambientale, soprattutto in relazione alla dispersione in ambiente marino e alla difficoltà di riciclo effettivo. La questione regolatoria è duplice, in quanto da un lato fa emergere la necessità di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi utilizzati nella filiera ittica, dall’altro, si pone l’esigenza di farlo senza incidere in modo sproporzionato sulla competitività degli operatori, molti dei quali di piccola dimensione, e senza invadere ambiti di competenza riservati allo Stato o all’Unione europea. In tale contesto assume rilievo centrale il nuovo quadro europeo delineato dal Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026, che rafforza gli obblighi di riduzione, riutilizzo e riciclabilità degli imballaggi, introducendo requisiti stringenti lungo l’intero ciclo di vita degli stessi. La proposta regionale si inserisce in una fase di transizione, anticipando e accompagnando l’adeguamento del settore ittico alle nuove prescrizioni europee. A livello nazionale, la disciplina si coordina con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), evitando di intervenire direttamente sulla classificazione dei rifiuti o sugli standard tecnici degli imballaggi, ambiti riservati allo Stato. b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l’intervento normativo L’intervento normativo persegue obiettivi di natura ambientale, economica e sistemica. In primo luogo mira a ridurre la dispersione di materiali plastici, in particolare polistirene, nelle acque marine e interne. In secondo luogo intende favorire l’adozione di contenitori sostenibili, stimolando innovazione e competitività nella filiera ittica regionale. In terzo luogo, si propone di accompagnare gli operatori

	verso l'adeguamento agli obblighi europei futuri, riducendo i costi di transizione e i rischi di non conformità. Gli obiettivi sono coerenti con i principi dell'economia circolare sanciti dalla normativa europea e con le politiche nazionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché con le strategie di tutela del mare e delle risorse ittiche. c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR L'opzione di non intervento è stata implicitamente superata alla luce dell'evoluzione del quadro normativo europeo e delle criticità ambientali evidenziate. Un approccio puramente prescrittivo, basato su divieti generalizzati, risulterebbe invece difficilmente sostenibile sotto il profilo costituzionale, in quanto inciderebbe su materie quali la tutela dell'ambiente e la disciplina degli imballaggi, riservate alla competenza statale. La proposta adotta pertanto un modello intermedio fondato su leve indirette, prevedendo incentivi economici, regolazione amministrativa degli spazi e delle strutture di competenza regionale, strumenti di <i>soft law</i> e gradualità degli obblighi. Tale approccio consente di orientare i comportamenti degli operatori senza imporre divieti immediati e generalizzati, riducendo il rischio di un eventuale contenzioso di carattere costituzionale. d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio Le misure previste dalla presente legge si applicano agli operatori della filiera ittica e alle strutture ittiche regionali.
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	L'Ufficio regionale UOS 207.01.03 – Pesca, acquacoltura patrimonio faunistico e attività venatorie, ha avviato un processo di consultazione in presenza dei portatori di interesse pubblici o privati potenziali destinatari della normativa, con l'obiettivo di garantire un processo realmente inclusivo e partecipato, tale da coinvolgere in modo ampio e trasparente tutti gli stakeholder interessati. Tale percorso ha consentito di raccogliere contributi, osservazioni e proposte provenienti da una pluralità di soggetti, assicurando così che l'elaborazione della proposta normativa si fondasse su un confronto costante e costruttivo tra le diverse istanze presenti sul territorio.
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i>	L'opzione zero consiste nella scelta di non adottare alcun intervento regolatorio regionale in materia di contenitori in polistirene espanso nella filiera ittica, lasciando invariata la situazione attuale (<i>status quo</i>), nella quale l'utilizzo di tali contenitori non è oggetto di alcuna disciplina specifica a livello regionale. In tale scenario, gli operatori della filiera ittica continuerebbero a impiegare contenitori in polistirene espanso per il prelievo, il trasporto e la commercializzazione dei prodotti ittici, senza vincoli o incentivi alla loro sostituzione con materiali alternativi sostenibili. La valutazione dell'opzione zero è stata condotta in chiave dinamica e prospettica, analizzando l'evoluzione della situazione attuale in assenza di intervento regolatorio. I risultati di tale analisi evidenziano

che l'opzione di non intervento è non percorribile per la persistenza e aggravamento dell'inquinamento da microplastiche.

In assenza di intervento, si prevede il mantenimento e l'incremento della dispersione di microplastiche derivanti dalla frammentazione dei contenitori in polistirene espanso durante le fasi di prelievo, trasporto e commercializzazione dei prodotti ittici. Tale fenomeno comporta un impatto negativo significativo sull'ambiente marino e sulle acque interne, con conseguenze sulla biodiversità, sulla catena alimentare e sulla salute umana, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di economia circolare e prevenzione della produzione di rifiuti.

L'opzione zero risulterebbe incompatibile con gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 40/2025 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché con il Regolamento (UE) n. 1781/2024 del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili. La mancata adozione di misure regionali di supporto alla transizione verso imballaggi sostenibili comporterebbe un ritardo nell'attuazione di tali obblighi a livello territoriale, con possibili ripercussioni sulla conformità complessiva del sistema italiano agli standard comunitari. Senza intervento regolatorio, non sarebbe possibile attivare i meccanismi di sostegno economico (contributi, incentivi, progetti pilota) necessari a favorire la transizione degli operatori della filiera ittica verso contenitori sostenibili e riutilizzabili. Gli operatori, in particolare le piccole e medie imprese, non dispongono autonomamente delle risorse e degli stimoli necessari per sostenere i costi di transizione, con il rischio di perpetuare l'uso di materiali non sostenibili e di compromettere la competitività del settore sui mercati sempre più orientati verso standard ambientali elevati.

L'assenza di un quadro normativo regionale impedirebbe lo sviluppo di modelli di riutilizzo e di sistemi di logistica inversa nel settore ittico, privando il territorio regionale di strumenti efficaci per la riduzione della produzione di rifiuti e per il miglioramento della gestione sostenibile della filiera.

La frammentazione del polistirene espanso può comportare il rilascio di microplastiche e di sostanze chimiche potenzialmente nocive, con rischi per la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti ittici e, conseguentemente, per la salute dei consumatori. L'opzione zero non consentirebbe di affrontare tale criticità attraverso la promozione di contenitori idonei al contatto con alimenti e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opzione zero è stata esclusa in quanto non idonea a perseguire gli obiettivi di tutela ambientale, promozione dell'economia circolare, prevenzione della produzione di rifiuti e salvaguardia della salute pubblica che motivano l'intervento regolatorio. La mancata adozione del disegno di legge comporterebbe il permanere di una situazione di criticità ambientale e

	sanitaria non più sostenibile, in contrasto con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di sostenibilità e con le esigenze di transizione ecologica del settore della pesca . La proposta normativa, al contrario, consente l'adozione di una serie di misure indispensabili per: favorire la progressiva sostituzione dei contenitori in polistirene espanso con contenitori realizzati in materiale sostenibile; sostenere la transizione verso un'economia circolare nel settore della pesca; prevenire e ridurre la produzione di rifiuti; tutelare l'ambiente marino e le acque interne dalla dispersione di microplastiche; garantire la sicurezza igienico-sanitaria, la tracciabilità e la sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera ittica. Pertanto, l'intervento regolatorio proposto si configura come necessario e proporzionato rispetto ai problemi identificati, superando i limiti insiti nell'opzione di non intervento.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state valutate e considerate soluzioni alternative all'intervento normativo.

<i>Sezione 5-Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi edell'impatto sulle PMI</i>	a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti Dal punto di vista ambientale, l'impatto atteso è significativo, in quanto, la riduzione dell'utilizzo di polistirene comporta una diminuzione della dispersione di microplastiche e dei rifiuti marini, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione dell'inquinamento. Sul piano sociale, l'intervento favorisce una maggiore consapevolezza degli operatori e dei consumatori, promuovendo comportamenti più responsabili e sostenibili. b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. Sotto il profilo economico, la misura comporta costi iniziali per gli operatori legati alla sostituzione dei contenitori e all'adeguamento logistico. Tuttavia, tali costi sono mitigati dagli incentivi previsti e possono essere compensati, nel medio periodo, da benefici derivanti da maggiore efficienza, riduzione dei rifiuti e accesso a mercati sempre più orientati alla sostenibilità. c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione La proposta normativa non prevede ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della pubblica Amministrazione, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'intervento regolatorio proposto è stato valutato con riguardo ai possibili effetti distorsivi sul corretto funzionamento del mercato e sulla concorrenza tra gli operatori della filiera ittica. Le misure previste dal disegno di legge non appaiono suscettibili di produrre effetti negativi sulla concorrenza, per i seguenti motivi: a) Neutralità della disciplina e non discriminazione Le disposizioni si applicano a tutti gli operatori della filiera ittica (pesca, acquacoltura, trasporto, distribuzione e commercializzazione) in modo uniforme, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione espressamente richiamati all'articolo 4 del provvedimento. Non sono previste deroghe o trattamenti preferenziali per categorie specifiche di operatori, né barriere all'ingresso per nuovi soggetti che intendano aderire ai modelli di sostenibilità promossi dalla legge. b) Sostegno alla transizione senza vincoli assoluti L'intervento non impone obblighi immediati e indifferenziati di sostituzione dei contenitori in polistirene espanso, ma promuove una progressiva transizione attraverso misure di incentivazione (contributi, finanziamenti, progetti pilota). Tale approccio graduale consente agli operatori di adeguarsi alle nuove modalità operative senza subire shock competitivi, preservando la continuità dell'attività economica e riducendo il rischio di esclusione dal mercato delle

imprese con minore capacità di investimento.

c) Promozione della concorrenza su base qualitativa e ambientale

L'introduzione di criteri ambientali qualitativi premiali negli affidamenti pubblici (art. 6) favorisce una concorrenza leale fondata su parametri di sostenibilità, incentivando gli operatori a investire in soluzioni innovative e a differenziarsi sul mercato attraverso pratiche responsabili. Ciò si traduce in un ampliamento delle opportunità per le imprese che operano nel settore dei materiali sostenibili e dei servizi di logistica inversa, stimolando la nascita di nuovi attori economici e la diversificazione dell'offerta.

d) Coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

Le misure di sostegno economico di cui all'articolo 3 sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, come espressamente previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Tale salvaguardia garantisce che gli incentivi regionali non alterino le condizioni di concorrenza nel mercato interno in modo incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

L'intervento regolatorio è valutato positivamente sotto il profilo della competitività del sistema economico regionale:

a) Anticipazione rispetto agli standard europei

La progressiva riduzione dell'utilizzo di contenitori in polistirene espanso e la promozione di sistemi sostenibili e circolari posizionano il territorio regionale in anticipo rispetto agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 40/2025 e dal Regolamento (UE) n. 1781/2024. Tale anticipazione costituisce un vantaggio competitivo per le imprese regionali, che potranno accedere più agevolmente ai mercati nazionali e comunitari caratterizzati da crescenti requisiti ambientali.

b) Sviluppo di filiere produttive locali

Il sostegno all'acquisto di contenitori sostenibili, all'installazione di macchinari per la sanificazione e al riutilizzo, nonché la stipula di accordi per lo sviluppo di materiali alternativi (art. 3, commi 1, lett. b) e c)), stimolano la nascita e il consolidamento di filiere produttive locali nel settore dei materiali eco-sostenibili e dei servizi di economia circolare. Ciò genera ricadute positive sull'occupazione, sull'innovazione tecnologica e sulla resilienza del tessuto produttivo regionale.

c) Miglioramento dell'immagine del prodotto ittico regionale

La tracciabilità e la sostenibilità ambientale garantite dai nuovi contenitori (art. 2, lett. b)) accrescono il valore aggiunto percepito del prodotto ittico regionale, favorendone il posizionamento sui mercati premium e la competitività rispetto ai prodotti provenienti da territori privi di analoghe discipline.

L'intervento regolatorio presenta ricadute significative anche sulle politiche giovanili:

a) Occupazione giovanile nei settori della green economy

La transizione verso contenitori sostenibili e l'attivazione di progetti pilota nell'ambito dell'economia circolare (art. 3, comma 1, lett. d)) generano nuove opportunità di occupazione qualificata,

	particolarmente attrattive per i giovani. I settori della progettazione di materiali eco-sostenibili, della logistica inversa, della sanificazione e della tracciabilità richiedono competenze tecnico-scientifiche e digitali, favorendo l'inserimento lavorativo di giovani con formazione in ambito STEM e ambientale. b) Incentivazione dell'imprenditorialità giovanile I progetti pilota e le sperimentazioni promosse dalla Regione (art. 3, comma 1, lett. d)) costituiscono un terreno fertile per l'imprenditorialità giovanile, offrendo ai giovani innovatori la possibilità di sviluppare startup e piccole imprese nei settori della sostenibilità applicata alla pesca e all'acquacoltura. Il sostegno economico regionale e la partnership con soggetti pubblici e privati riducono le barriere all'accesso al credito e al mercato per le nuove generazioni di imprenditori. c) Sensibilizzazione e consumo responsabile Le campagne di informazione e sensibilizzazione (art. 5), rivolte anche ai consumatori, contribuiscono a formare una cultura della sostenibilità tra le giovani generazioni, promuovendo comportamenti di consumo responsabile e la consapevolezza dei legami tra scelte individuali, tutela ambientale e salute pubblica. Tale aspetto si inserisce in una prospettiva di educazione ambientale e di cittadinanza attiva, coerente con gli obiettivi delle politiche giovanili regionali. d) Coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 L'intervento si pone in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare con l'SDG 12 (Consumo e produzione responsabili), l'SDG 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) e l'SDG 14 (Vita sott'acqua), fornendo ai giovani un quadro normativo e progettuale coerente con le loro aspettative di sostenibilità e giustizia intergenerazionale. Nel complesso, il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi sul corretto funzionamento del mercato né di compromettere la competitività regionale. Al contrario, l'intervento si configura come un fattore di rafforzamento della competitività sostenibile del territorio, favorendo l'innovazione, la diversificazione produttiva e l'occupazione giovanile qualificata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di coerenza con il diritto dell'Unione europea.
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio L'attuazione del provvedimento è affidata ai seguenti soggetti, ciascuno per le rispettive competenze. a) Giunta regionale. La Giunta regionale assicura il monitoraggio dell'attuazione della legge e, ai sensi dell'articolo 7, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di sostegno, promozione, informazione e sensibilizzazione adottate, al fine di valutarne l'efficacia. b) Direzione generale per le Politiche agricole – struttura regionale competente in materia di pesca. La Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per il tramite della struttura regionale competente in

materia di pesca, è responsabile della gestione amministrativa e operativa delle misure di promozione e sostegno previste dalla legge. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Direzione generale per le Politiche agricole provvede, con proprio provvedimento, a stabilire i criteri di selezione e le modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3.

La medesima struttura cura, altresì, le attività istruttorie e gli adempimenti necessari all'attuazione delle misure previste dalla legge, nonché la raccolta delle informazioni utili alla predisposizione della relazione biennale di cui all'articolo 7.

c) Operatori della filiera ittica

Gli operatori della filiera ittica (soggetti che esercitano attività di pesca, acquacoltura, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei prodotti ittici, ai sensi dell'art. 2, lett. c)) sono destinatari diretti delle misure e responsabili dell'effettiva adozione dei contenitori sostenibili e delle pratiche di economia circolare promosse dalla legge.

d) Strutture ittiche regionali

I mercati ittici, i centri di raccolta, le strutture logistiche e altre infrastrutture disciplinate o gestite dalla Regione o da enti da essa dipendenti (art. 2, lett. d)) sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti l'utilizzo di contenitori sostenibili nelle strutture regionali, previa consultazione delle categorie interessate.

e) Soggetti pubblici e privati partner

Enti pubblici, imprese, centri di ricerca, università e altri soggetti privati sono coinvolti nell'attuazione attraverso accordi, protocolli d'intesa e partenariati per favorire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di materiali alternativi al polistirene (art. 3, comma 1, lett. c).

b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

La Regione promuove specifiche azioni di pubblicità e informazione, finalizzate a garantire la conoscibilità delle misure e a favorire la partecipazione attiva degli operatori e dei cittadini:

a) Campagne di informazione e sensibilizzazione

La Regione promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori della filiera ittica e ai consumatori (art. 5, comma 1), anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati. Tali campagne sono finalizzate a:

favorire la sostituzione dei contenitori in polistirene espanso;

diffondere pratiche sostenibili nelle fasi di prelievo, trasporto e commercializzazione;

promuovere il consumo responsabile (art. 5, comma 2).

b) Pubblicazione degli atti e trasparenza

La Giunta regionale provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli atti di attuazione della legge, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale regionale dei criteri di selezione per l'accesso ai contributi, dei progetti finanziati e dei risultati del monitoraggio biennale.

c) Coinvolgimento delle categorie interessate

	Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono adottate previa consultazione delle categorie interessate, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, garantendo così un processo partecipato e informato (art. 4). c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio L'attuazione della legge è assicurata attraverso strumenti di controllo e monitoraggio definiti in modo coerente con la struttura del provvedimento: a) Relazione biennale al Consiglio regionale La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di sostegno, promozione, informazione e sensibilizzazione adottate (art. 7). Tale relazione costituisce lo strumento principale di valutazione dell'efficacia delle misure introdotte, secondo un approccio di monitoraggio ex post. b) Indicatori di verifica La relazione biennale si basa su indicatori coerenti con gli obiettivi della legge, quali: - numero di operatori della filiera ittica beneficiari dei contributi e degli incentivi; - quantità di contenitori in polistirene espanso sostituiti con contenitori sostenibili; - numero di progetti pilota e sperimentazioni attivati nell'ambito dell'economia circolare; - livello di diffusione dei materiali alternativi al polistirene; - esito delle campagne di sensibilizzazione e grado di consapevolezza dei consumatori. c) Verifica del rispetto dei criteri ambientali negli affidamenti pubblici Nell'ambito delle strutture ittiche regionali, l'utilizzo di criteri qualitativi premiali che favoriscano l'utilizzo di contenitori sostenibili e riutilizzabili negli affidamenti pubblici (art. 6) è soggetto ai controlli ordinari previsti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici, nonché alla verifica da parte degli organi di controllo regionali. d) Monitoraggio della spesa La spesa massima autorizzata per le attività di promozione e sostegno è pari a euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento (art. 8). La Giunta regionale monitora l'effettiva erogazione delle risorse nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati e degli equilibri di bilancio. e) Condizionalità dell'attuazione L'attuazione degli interventi è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale oltre i limiti di spesa autorizzati (art. 8, comma 4). Tale disposizione garantisce il controllo della sostenibilità finanziaria dell'intervento. d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Non è stato disciplinato uno specifico meccanismo di revisione
--	---

	dell'articolato, ma l'attività di monitoraggio normata all'articolo 7, con trasmissione della relazione biennale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle iniziative di sostegno, promozione , informazione e sensibilizzazione previste dalla legge, consentirà a Giunta regionale e Consiglio di valutare con maggiore attenzione l'esigenza di apportare eventuali modifiche all'impianto normativo per adeguarlo alla normativa eurounitaria e statale sopravvenuta e migliorarne l'efficacia.
<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	Come previsto, in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee che va ad attuare. In particolare: - non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme; - non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; - non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge “Disposizioni per la riduzione dell’utilizzo di contenitori in polistirene nel settore ittico e per la promozione di sistemi sostenibili e circolari nella filiera”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	Il disegno di legge risulta coerente con la normativa eurounitaria vigente, in particolare con il Regolamento (UE) del parlamento europeo e del Consiglio n. 40/2025 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, nonché con il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1781/2024 del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione eco-compatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il Regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. Particolare rilievo assume la coerenza con il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), che costituisce il principale riferimento normativo in materia. La proposta non si sovrappone al regolamento, ma ne anticipa gli effetti, favorendo una transizione graduale. La proposta è compatibile con il diritto dell’Unione Europea, anche in ordine alla tutela della concorrenza, in quanto non introduce restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente vietate dagli articoli 34 e seguenti del TFUE. Il richiamo alla normativa Europea sugli aiuti di Stato, inoltre, garantisce che gli incentivi previsti siano concessi nel rispetto delle regole del mercato interno.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	Il disegno di legge appare rispettoso del riparto di competenze normative Stato/Regione di cui all’art. 117 Cost.. La proposta si fonda sulle competenze regionali in materia di pesca e acquacoltura, organizzazione dei mercati, sviluppo economico. Essa evita di incidere direttamente sulla materia della tutela dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, operando invece attraverso strumenti di regolazione settoriale e amministrativa. La mancata menzione esplicita della pesca nelle materie di cui all’art. 117, commi secondo e terzo della Costituzione, non ha determinato una preminenza assoluta della relativa legislazione regionale. Paradigmatica è la posizione espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 213/2005, laddove la Consulta, sulla base di una valutazione “multilivello” della

	gestione del settore ittico, <i>“in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi”</i>, giunge a ridimensionare la configurazione della pesca quale oggetto di potestà legislativa regionale residuale. Un primo limite è, pertanto, rappresentato dall’esigenza di regolamentazione uniforme in tema di tutela dell’ambiente ex art. 117, secondo comma lett. S) Cost. (C. Cost. sentenza n. 178/2010). Ne discende che la disciplina regionale sulla pesca , allorquando intrecci o lambisca aspetti di normazione statale che precede e costituisce limite ad ogni altra facoltà regionale, stabilendo standard minimi e uniformi di tutela della fauna. Ma vi è di più e questo emerge anche in ordine all’organizzazione dei mercati ittici: <i>“per la complessità e la polivalenza delle attività in cui essa si estrinseca possono, tuttavia, interferirvi più interessi eterogenei, tanto statali , quanto regionali”</i> (C. Cost. sentenza n. 16/2024), riconducibili a competenza ripartita tra Stato e Regioni, quali tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l’estero, ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all’innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio. L’analisi dell’intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza. Peraltro, talune attività e taluni aspetti riconducibili all’attività di pesca non possono che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme (C. Cost. sentenza n.213/2006) e ciò vale anche quando le normative regionali intervengano in melius (come nell’ipotesi della proposta normativa in esame, diretta a ridurre l’utilizzo di contenitori in polistirene nel settore ittico) a protezione dell’ambiente, se la disciplina statale (o, come nel caso in esame, quella eurounitaria) risponde ad una ratio più complessa, ovvero a un disegno unitario: conciliare i due diversi ambiti della tutela delle risorse biologiche del mare e dell’ambiente con la disciplina della concorrenza (anch’essa rientrando nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), che governa le regole generali di funzionamento del mercato, compreso quello ittico, e, come noto, costituisce settore privilegiato delle fonti comunitarie a presidio della libera circolazione delle merci. Analoghe considerazioni valgono per lo sviluppo economico, locuzione che, lungi dall’identificare una materia regionale residuale, costituisce un’espressione di sintesi, meramente
--	---

	descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie (in tal senso, è significativo il titolo del D. Lgs 112/1998, dedicato alla delega delle funzioni inerenti allo sviluppo economico e attività produttive) caratterizzate da diverso riparto: agricoltura e foreste, artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati e commercio, turismo ed industria alberghiera. Analizzata alla luce della ricostruzione riportata, la proposta normativa in esame risulta conforme al riparto di competenze legislative Stato/Regione in quanto non incide sulle attribuzioni esclusive statali sulla tutela dell'ambiente e della concorrenza, in quanto non contempla divieti generalizzati o vincoli, né anticipare obblighi che le fonti europee fissano a decorrere dal 1° gennaio 2030, limitandosi a promuovere la progressiva sostituzione dei contenitori in polistirene, mediante la concessione di contributi (per i quali è rinvenibile il precedente dell'art. 100 della legge regionale Puglia 37/2023), il sostegno ad acquisti o a progetti pilota, la stipula di accordi, la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, anche in considerazione del fatto che espressamente si indica la sottoposizione della concessione di contributi al rispetto della normativa sugli aiuti di stato. Si tratta di strumenti di soft law diretti a orientare il comportamento degli operatori, incentivandoli attraverso meccanismi premiali, senza prevedere prescrizioni cogenti che impatterebbero negativamente sul riparto di attribuzioni normative Stato/Regione in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza.
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con l'articolo 9, comma 1, lett. s) che stabilisce che la Regione promuove ogni iniziativa per favorire a tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	Il presente disegno di legge non introduce modifiche o abrogazioni rispetto al quadro normativo regionale vigente, ma si colloca in un settore già normato dalla Regione, quale quello della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato da leggi regionali e regolamenti attuativi che regolano l'esercizio delle attività ittiche, la tutela delle risorse alieutiche, la gestione degli strumenti di pesca e l'organizzazione dei comparti produttivi - introducendovi un nuovo elemento: riduzione dell'utilizzo di contenitori in polistirene nel settore ittico e per la promozione di sistemi sostenibili e circolari nella filiera.

5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Non risultano disegni di legge o proposte di legge ad iniziativa consiliare vertenti sulla medesima materia all'esame del Consiglio regionale.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Il principale rischio riguarda una possibile invasione della competenza statale in materia ambientale. Tuttavia, tale rischio appare mitigato dalla struttura della proposta, che evita divieti diretti e generalizzati e si limita a misure incentivanti non obbligatorie, che non compromettono il punto di equilibrio tra diverse esigenze (tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci) individuato dalla normativa eurounitaria e da quella statale, in linea con la giurisprudenza costituzionale di cui alle sentenze nn. 85/2022 e 16/2024. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto. Si segnala, ad ogni buon conto, che normative analoghe di altre regioni (LR Veneto 5/2025 e Puglia 7/2023, per la parte dei contributi) non risultano essere state oggetto di impugnativa governativa ex art. 127 Cost..
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'articolo 3 dispone che con provvedimento dirigenziale siano stabiliti i criteri di selezione e le modalità di assegnazione delle risorse relative alle misure di promozione e sostegno.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	La proposta normativa introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno previste dall'articolo 3, quantificati in euro 499.700,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante l'utilizzo di risorse già disponibili nell'ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1 e Titolo 2, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali relative all'utilizzo dei fondi FEAMPA 2021/2027. La norma si coordina con quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria, la quale specifica che le risorse trovano copertura attraverso eventuali variazioni compensative dei capitoli già esistenti dedicati al finanziamento degli interventi in favore del settore pesca e acquacoltura, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale. La disposizione individua inoltre la copertura finanziaria delle attività di informazione e sensibilizzazione previste dall'articolo 5, quantificate in euro 50.000,00 annui per il triennio 2026-2028, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa a valere sulla Missione 16 – Programma 1, con contestuale prelievo dal Fondo di riserva della Missione 20 – Programma 3.